



COMUNE DI SUZZARA
Provincia di Mantova

cod. ENTE 10883

DELIBERAZIONE N° 54

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020

L'anno duemilaventi, addì **ventidue** del mese di **luglio** alle ore **21:22** nella sala delle adunanze, premesse le formalità di Legge, si è riunito in seduta Straordinaria il **CONSIGLIO COMUNALE**.

All' appello risultano:

ONGARI IVAN	A	CAPURSI SALVATORE	P
MANTOVANI PATRIZIA	P	CANTONI ANDREA	P
LOMELLINI PAOLO	A	ANGHI MARZIA	P
CAVALETTI SILVIA	P	ZANINI GUIDO ANDREA	P
SCUTERI PAOLA	P	VEZZANI PATRIZIA	A
COVIZZI DIEGO	P	ZANARDI MICHELE	P
BENATTI MARIA	P	MELLI MARIA LUISA	A
ARTONI MASSIMILIANO	P	ROSSELLI STEFANO	P
FANETTI LUCA	P		

Partecipa all'adunanza con funzioni di **SEGRETARIO GENERALE** la **Dott.ssa BIANCA MELI**.

Constatato legale il numero degli intervenuti, la **Dott.ssa SILVIA CVALETTI** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

-SENTITA la relazione introduttiva dell'Assessore Tirelli Tazio e gli interventi dei Consiglieri, riportati nel verbale della presente seduta consiliare;

-PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

-VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 29.07.2014 sono state approvate per l'anno 2014, e confermate tacitamente fino al 2019, le seguenti aliquote IMU:

- a) aliquota pari allo 0,6 per cento per l'abitazione principale categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze;
- b) aliquota pari allo 0,5 per cento per immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale sulla base di accordi locali stipulati ai sensi della Legge 431/1998, art. 2, comma 3;
- c) aliquota pari all'1,06 per cento per le abitazioni tenute a disposizione e relative pertinenze, prive di contratto di locazione registrato o comodato a parenti in linea retta fino al secondo grado (genitori e figli - nonni e nipoti);
- d) aliquota pari allo 0,88 per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
- e) aliquota ordinaria pari allo 0,96 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

Con la stessa delibera consiliare n. 45 del 29.07.2014 sono state previste le seguenti detrazioni di imposta:

- Euro 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo categoria catastale A/1 - A/8 - A/9;
- Euro 200,00 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

-ATTESO che a seguito della delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 29.07.2014 il Comune di Suzzara ha applicato per le annualità 2014-2015 la TASI alle abitazioni principali e alle fattispecie assimilate per legge o per regolamento, escluse dal pagamento dell'IMU;

-RICHIAMATA la Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) la quale ha disposto che a partire dal 1° gennaio 2016 sono esclusi dal pagamento della TASI gli immobili destinati ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle di lusso (categorie catastali A/1, A/8, e A/9);

-VISTI i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

-RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

-RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n.160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

-PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

-RIMARCATO che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

-EVIDENZIATO che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

-RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 53 del 15.05.2020, esecutiva, relativa alle linee di indirizzo dell'Amministrazione Comunale in materia di misure di sostegno alle attività economiche a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

-RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

- a) aliquota pari allo 0,6 per cento per l'abitazione principale categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze;
- b) aliquota pari allo 0,5 per cento per immobili concessi in locazione sulla base di accordi locali stipulati ai sensi della Legge 431/1998, art. 2, comma 3 (abitazione principale) e in base all'art. 5 comma 1 (transitori);
- c) aliquota pari all'1,06 per cento per le abitazioni tenute a disposizione e relative pertinenze, prive di contratto di locazione registrato o comodato a parenti in linea retta fino al secondo grado (genitori e figli - nonni e nipoti);
- d) aliquota pari allo 0,88 per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
- e) aliquota pari a zero per cento per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice;
- f) aliquota pari a zero per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- g) aliquota ordinaria pari allo 0,96 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti;
- h) aliquota agevolata pari allo 0,76 per cento per gli immobili appartenenti alla categoria catastale C/1 (negozi) a condizione che il fabbricato sia di proprietà del titolare dell'attività commerciale;
- i) aliquota agevolata pari allo 0,76 per cento per gli immobili appartenenti alla categoria catastale C/1 (negozi) a condizione che il proprietario (diverso dal titolare dell'attività) riduca il canone di locazione di almeno il 25%;
- j) aliquota agevolata pari allo 0,76 per cento per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D/2 alberghi e pensioni;
- k) aliquota agevolata pari allo 0,76 per cento per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D/3 teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli;
- l) aliquota agevolata pari allo 0,76 per cento per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D/6 fabbricati e locali per esercizi sportivi;
- m) aliquota agevolata pari a zero per cento per gli immobili appartenenti alla categoria catastale C/4 fabbricati e locali per esercizi sportivi;

-ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro i termini di legge;

-RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio fissato dalla legge nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

-EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro i termini di legge, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

-VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 ai sensi del quale la presente deliberazione entra in vigore, il 1° gennaio 2020;

-VERIFICATO che l'art. 107, comma 2, del D.L. n.18/2020 (Decreto "Cura Italia") ha posticipato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 31 luglio 2020 e che in sede di conversione del D.L. n. 34/2020 (Decreto "Rilancio") già approvato alla Camera in data 9 luglio 2020, il termine di cui sopra, è stato ulteriormente rinviato al 30 settembre 2020;

-VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 in data odierna;

-VISTO l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

-VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie, sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

-CONSIGLIERI presenti e votanti n. 13, ad unanimità di voti, espressi palesemente per alzata di mano e proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2020, come segue:
 - a) aliquota pari allo 0,6 per cento per l'abitazione principale categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze;
 - b) aliquota pari allo 0,5 per cento per immobili concessi in locazione sulla base di accordi locali stipulati ai sensi della Legge 431/1998, art. 2, comma 3 (abitazione principale) e in base all'art. 5 comma 1 (transitori);
 - c) aliquota pari all'1,06 per cento per le abitazioni tenute a disposizione e relative pertinenze, prive di contratto di locazione registrato o comodato a parenti in linea retta fino al secondo grado (genitori e figli - nonni e nipoti);
 - d) aliquota pari allo 0,88 per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
 - e) aliquota pari a zero per cento per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice;
 - f) aliquota pari a zero per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - g) aliquota ordinaria pari allo 0,96 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti;
 - h) aliquota agevolata pari allo 0,76 per cento per gli immobili appartenenti alla categoria catastale C/1 (negozi) a condizione che il fabbricato sia di proprietà del titolare dell'attività commerciale;
 - i) aliquota agevolata pari allo 0,76 per cento per gli immobili appartenenti alla categoria catastale C/1 (negozi) a condizione che il proprietario (diverso dal titolare dell'attività) riduca il canone di locazione di almeno il 25%;
 - j) aliquota agevolata pari allo 0,76 per cento per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D/2 alberghi e pensioni;

- k) aliquota agevolata pari allo 0,76 per cento per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D/3 teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli;
 - l) aliquota agevolata pari allo 0,76 per cento per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D/6 fabbricati e locali per esercizi sportivi;
 - m) aliquota agevolata pari a zero per cento per gli immobili appartenenti alla categoria catastale C/4 fabbricati e locali per esercizi sportivi.
- 3) Di stabilire per l'anno 2020 le seguenti detrazioni di imposta:
- Euro 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo categoria catastale A/1 - A/8 - A/9;
 - Euro 200,00 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.
- 4) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.
- 5) Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
- 6) Di dare atto dell'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie, sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

**PARERE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 SULLA PROPOSTA
DI DELIBERAZIONE:**

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020.

AREA RISORSE FINANZIARIE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: **Favorevole**

Lì 10-07-2020

Il Dirigente
F.to Dott.ssa MARISA MASSENI

AREA RISORSE FINANZIARIE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole

Lì 10-07-2020

Il Dirigente
F.to Dott.ssa MARISA MASSENI

Deliberazione di CONSIGLIO N° 54 del 22-07-2020
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Presidente
F.to Dott.ssa SILVIA CVALETTI

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa BIANCA MELI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia del presente verbale e' stato pubblicato in data odierna all' Albo Pretorio ove rimarra' per 15 giorni consecutivi.

Lì, 30-07-2020

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa BIANCA MELI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in data **10-08-2020**

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa BIANCA MELI

La presente copia, oltre gli allegati, è conforme all'originale conservato presso il settore AFFARI GENERALI sotto la responsabilità del Responsabile di Posizione Organizzativa.

Il Responsabile di Posizione Organizzativa